

2024

SCHEDA N.04/2024

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
merito

*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano Nazionale di ripresa e resilienza*

Decreto-Legge n.19 del 2/03/2024

Gazzetta Ufficiale n.52 del 2/03/2024



CISL
SCUOLA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta n. 52 del 02/03/2024 il Decreto-Legge n. 19 del 02/03/2024 recante le "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza", di seguito le misure in materia di Istruzione con un breve commento.

Capo II	
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito	
Art.13	
Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS	
Testo	Commento
<p>1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;</p> <p>b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;</p> <p>c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.</p> <p>5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».</p>	<p>Per l'accesso ai concorsi del personale docente (ITP) un decreto ministeriale stabilirà puntualmente la corrispondenza tra il titolo di studio e la relativa classe di concorso.</p> <p>Il fondo per l'istruzione tecnica superiore con la modifica apportata non finanzia più ulteriori sedi ma piuttosto può essere utilizzato per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture.</p> <p>Il cofinanziamento a carico delle Regioni è pari al 30% delle risorse stanziato fino all'anno 2025 non ha carattere obbligatorio.</p> <p>In via straordinaria per gli anni 2024,2025,2026 il fondo per l'istruzione tecnica superiore può essere utilizzato per le spese di gestione ordinarie delle Fondazioni</p>

Art. 14

Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

Testo	Commento
<p>1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»;</p> <p>b) all'articolo 16-ter:</p> <p>1) al comma 4-bis:</p> <p>1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;</p> <p>1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;</p> <p>2) al comma 9:</p> <p>2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di</p>	<p>Viene precisato che sono titoli di partecipazione al concorso per personale docente (ITP) anche i titoli biennali o triennali rilasciati da Academy.</p> <p>Le modalità di valutazione dei percorsi di formazione destinati ai docenti stabilmente incentivati saranno stabiliti con decreto e non più con regolamento.</p> <p>La modifica, in coerenza con quanto stabilito al punto precedente, sostituisce il decreto al regolamento.</p> <p>Con decreto del MIM di concerto del MEF sono delineati i contenuti della formazione continua.</p>

<p>valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;</p> <p>2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» sostituita dalla seguente: «decreto». c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».</p>	<p>Dall'a.s. 2023/2024 il periodo di prova dei docenti neo assunti in ruolo prevede anche la frequenza, comprovata dal conseguimento dell'attestato finale, di moduli per un numero di ore pari ad almeno 10 ore sulla didattica digitale integrata e sulle nuove competenze e linguaggi.</p>
<p>2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 7 è abrogato;</p> <p>b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.</p>	<p>Il comma 7 abroga la procedura abilitante di cui al D.D. 497/2020 che consentiva ai docenti con 3 anni di servizio anche nelle scuole paritarie di cui 1 specifico di partecipare ad una procedura selettiva per il conseguimento dell'abilitazione. Non è previsto il rimborso della tassa di partecipazione di 15 euro.</p> <p>Modifica necessaria in seguito all'abrogazione di cui sopra.</p>
<p>3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto</p>	<p>Viene modificato il comma 416 della Legge 244/2007 (Legge di Bilancio del 2008); per renderlo coerente al contenuto dell'art 5 commi 1-2 del D.L. 59/2017 che definisce i</p>



<p>legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».</p>	<p>requisiti di accesso al concorso sui posti comuni.</p>
<p>4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale».</p>	<p>L'articolo 67 comma 5 del D.Lgs. 297/1994 viene reso coerente con il nuovo percorso di abilitazione previsto dal decreto legislativo 59/2017 e di conseguenza la prevista durata biennale dei corsi viene modificata in durata annuale.</p>
<p>5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.</p>	<p>Con il decreto del MIM è prevista l'adozione del modello nazionale del consiglio di orientamento da integrare nell'E-Portfolio e da rilasciare al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.</p>
<p>6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui</p>	<p>In una specifica sezione del diploma vengono indicati in forma descrittiva di livello di apprendimento conseguiti negli scritti a carattere nazionale e la certificazione delle abilità in uso della lingua italiana.</p>

<p>all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».</p>	
<p>7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Per raggiungere l'obiettivo delle 70.000 assunzioni, con il decreto con il quale si stabiliscono gli organici che rileva le cessazioni al 1 settembre successivo può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive.</p>
<p>8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui</p>	<p>L'unità di missione per il PNRR costituita presso il MIM viene potenziata con ulteriori 5 unità selezionate tra docenti e assistenti amministrativi da porre in comando presso il Ministero centrale a partire dal 01.04.2024 fino al 31.08.2026.</p>

<p>all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.».</p>	
<p>9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR».</p>	<p>Vengono poste a carico delle risorse individuate dal decreto legge 69/2013, oltre ai canoni dovuti all'Inail anche le spese di affitto o noleggio di strutture per la realizzazione di scuole innovative.</p>
<p>10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.».</p>	<p>Per la ripartizione dei risparmi derivanti dal dimensionamento scolastico sarà necessario acquisire il parere della conferenza Stato-Regione salvo nel caso di utilizzo di tale risorse per il trattamento retributivo del personale scolastico.</p>
<p>11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto.</p>	<p>La modifica apportata al comma 11, fortemente richiesta dalla Cisl Scuola, prevede che i contratti di supplenza stipulati con il personale assistente amministrativo e tecnico in caso di rinuncia da parte dell'interessato sia possibile scorrere le graduatorie d'istituto. I relativi</p>

6

Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la

contratti devono essere attivati entro il 31.03.2024

Come fortemente richiesta dalla Cisl Scuola il pagamento delle supplenze degli assistenti amministrativi e tecnici per la realizzazione dei progetti del PNRR viene posto a carico di NOIPA.

Per questo motivo 40 milioni delle risorse relative al PNRR sono versati al bilancio dello Stato.

Entro il 1° aprile 2024 il MIM effettua con apposita rilevazione dei contratti stipulati nel 2024 e comunica al Mef entro il 15 Aprile l'ammontare delle risorse da versare in entrata nel bilancio dello Stato le risorse necessarie per provvedere al pagamento delle supplenze.

<p>copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.</p> <p>1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.</p> <p>1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».</p>	<p>In attesa della rendicontazione finale da parte delle scuole per i progetti PNRR che consentirà l'assegnazione delle relative risorse è resa indisponibile una somma pari a 40 milioni dal fondo per il funzionamento per il 2025.</p> <p>Al termine della rendicontazione dei progetti PNRR realizzati dalle scuole su cui gravano le risorse per il pagamento dei contratti il Ministero del merito entro il 30/11/2025 richiedere il disaccantonamento delle somme disponibili.</p>
<p>12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».</p>	<p>Anche per i contratti stipulati per i collaboratori scolastici la cui scadenza è attualmente fissata al 15.04.2024 in caso di rinuncia dell'avente diritto è previsto lo scorrimento alle graduatorie di istituto.</p>

Art. 15	
Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali	
Testo	Commento
<p>1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) alla lettera a):</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «a) aggiornamento dei profili dei curricula vigenti, mirando a:»;</p> <p style="padding-left: 40px;">1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;</p> <p style="padding-left: 40px;">1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente: «1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;</p> <p style="padding-left: 40px;">1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;</p>	<p>All'articolo 26 del Decreto Legge 144/2022 che prevede la riforma degli Istituti Tecnici vengono introdotte alcune modifiche per la ridefinizione dei curricula per il rafforzamento delle connessioni al tessuto socio economico del Territorio.</p> <p>E' inoltre previsto che, prima della conclusione del percorso di studio gli studenti possono richiedere la certificazione delle competenze ci cui al quadro europeo delle qualifiche.</p>

<p>2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».</p>	
Art. 16 Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione	
Testo	Commento
<p>1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 16-bis:</p> <p>1) al comma 1, l'alea è sostituito dalla seguente: «E' istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»;</p> <p>2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula»</p>	<p>La modifica del comma 1 dell'articolo 16 bis ha la finalità di incardinare all'interno del Ministero dell'Istruzione la Scuola di alta formazione dell'istruzione che ora è posta alle dirette dipendenze del MIM.</p> <p>In coerenza con quanto sopra detto alla Safi viene sottratta l'autonomia amministrativa contabile e d'ora si rapporterà con gli uffici del</p>

sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;	MIM anche per la stipula di eventuali convenzioni.
3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola e' composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «dal»;	Si tratta di una modifica formale e vengono confermati come organi della Safi il Presidente, il comitato di indirizzo e il comitato scientifico internazionale.
4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;	Per effetto delle modifiche all'organizzazione della Safi, il Presidente non ha più la rappresentanza legale essendo la Scuola incardinata all'interno del Ministero.
5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;	Il comma 5 prevede alcune modifiche al funzionamento del comitato di indirizzo che ora si potrà avvalere di una apposita segreteria tecnica.
6) al comma 6: 6.1) il primo periodo è soppresso; 6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse; 6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»	A supporto della Safi è prevista una segreteria tecnica coordinata da un Dirigente Generale del Ministero. Si tratta di modifiche determinate dai commi precedenti. La segreteria tecnica posta a disposizione della Safi opera in accordo con il Competente dipartimento del MIM.

<p>6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;</p>	
<p>7) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;</p>	<p>L'organico previsto per la Safi era posto nell'allegato A al D.lgs 59/2017 è stato abrogato. Di conseguenza la dotazione organica del MIM viene incrementata di 1 Dirigente di prima fascia, di 1 Dirigente di seconda fascia e di 12 Funzionari di area terza.</p>
<p>8) al comma 9: 8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»; 8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,</p>	<p>Il finanziamento della Safi originariamente previsto per 2 milioni di euro dal 2023 è ridotto progressivamente.</p>

<p>nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;</p> <p>b) all'articolo 16-ter, comma 2:</p> <p>1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;</p> <p>2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;</p> <p>c) l'allegato A è abrogato.</p>	<p>Gli obiettivi della formazione incentivata del personale docente sono definiti dalla Safi in raccordo con il Ministero dell'Istruzione. La Safi non procede all'accreditamento delle istituzioni che erogano la formazione ma semplicemente definisce le linee guide dell'accreditamento.</p>
<p>2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.</p>	<p>Vengono fatti salvi gli incarichi già attribuiti. Nel ruolo di coordinatore della segreteria tecnica è confermato l'attuale Direttore Generale della Safi.</p>
<p>3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.</p>	<p>Tutte le modifiche apportate alla struttura della Safi devono essere applicate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.</p>